

(N. 688)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LUBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1954

Modifica al trattamento economico per sfollamento nei riguardi degli ufficiali e dei sottufficiali aeronaviganti.

ONOREVOLI SENATORI. — Non occorre richiamarsi alla genesi delle disposizioni legislative emanate in dipendenza del Trattato di pace in rapporto alla riduzione dei quadri delle Forze armate; genesi da tutti conosciuta e che ha costretto l'Amministrazione militare a privarsi di personale meritevole di ogni considerazione.

A tale scopo fu determinato un trattamento economico speciale, previsto nell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e nelle altre disposizioni che riguardano gli ufficiali inferiori dell'Aeronautica (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810) della Marina (regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 490) ed i sottufficiali delle varie Armi (decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500; decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220).

La prima di tali disposizioni legislative (regio decreto-legge n. 384 del 14 maggio 1946) voleva assicurare a tutto il personale sfollato un trattamento di favore rispetto al normale trattamento di quiescenza.

Per realizzare ciò ha previsto che in aggiunta alla normale pensione ed all'indennità di ausiliaria (o di riserva per l'Esercito) dovesse

essere corrisposto un assegno integrativo che facesse raggiungere, nei primi due anni di sfollamento, l'importo complessivo percepito in servizio a titolo di stipendio, carovita e indennità militare e negli anni successivi, fino a tre anni oltre i limiti di età, i 4/5 di questo importo.

Per la quasi totalità del personale che ha diritto ad una aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo (personale navigante, specialista dell'Arma aerea ed osservatori dell'Esercito e della Marina) l'assegno integrativo, che la legge voleva concedere in aggiunta alla pensione, è praticamente nullo, in quanto, avendo esso personale acquisito il diritto ad un trattamento di quiescenza normale (comprendente l'aliquota pensionabile sopra accennata), pressochè uguale e spesso superiore al trattamento complessivo che la legge intendeva assicurare, nessun beneficio ritrae dal fatto di essere stato allontanato dal servizio in base ad una particolare legge, anzichè in base alle norme comuni.

È ovvio che se nel normale trattamento di quiescenza il legislatore ha voluto riconoscere

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai piloti, agli osservatori ed a tutti coloro che esercitano attività di volo per ragioni professionali un trattamento preferenziale che si concreta nella aliquota pensionabile dell'indennità di volo, da aggiungere a quella base comune che è la pensione computata sugli stipendi percepiti all'atto della cessazione dal servizio (legge 1340 del 27 luglio 1934, per l'Aeronautica e n. 913 del 20 aprile 1936 per gli osservatori) le stesse ragioni di diritto, oltre che di equità, doveva suggerire un analogo

trattamento preferenziale per lo stesso personale sfollato rispetto al normale trattamento di sfollamento spettante al rimanente personale.

Per analogia, quindi, tale trattamento preferenziale dovrebbe concretarsi nella corrispondenza, al personale navigante sfollato della aliquota pensionabile della indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, in aggiunta al normale trattamento di sfollamento dalle speciali leggi sopra citate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, e degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e successive modificazioni, non si deve tener conto dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo di cui al decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, e del decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, eventualmente dovuta in relazione al servizio di aeronavigazione, di pilotaggio e di

volo prestato fino alla data di cessazione dal servizio, il cui importo dovrà pertanto essere corrisposto in aggiunta al totale spettante per stipendio, carovita e indennità militare (o assegno integrativo) interi e ridotti a 4/5, ai sensi delle disposizioni legislative di sfollamento citate.

Art. 2.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con una corrispondente aliquota di fondi assegnati al capitolo concernente il Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.